



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 36	di data 23/09/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTRATTI. NUOVA AREA SCUOLA MATERNA VILLAZZANO. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E OPERE A VERDE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 40.000,00 - OPERA 6560.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'amministrazione comunale ha acquisito negli scorsi anni un'area individuata dalla p.f. 257/1 in c.c. Villazzano, al fine tra l'altro di ampliare le pertinenze a verde della scuola materna di tale sobborgo, attualmente ospitata nell'edificio di proprietà comunale ubicato nel centro storico dello stesso e che rientra nei programmi dell'amministrazione la sistemazione di detta area;

atteso in particolare che sono previste opere per la messa a dimora di piante, per la formazione del tappeto erboso e dell'impianto di irrigazione;

vista al riguardo la perizia di spesa datata settembre 2021, elaborata dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che espone una spesa di euro 40.000,00 (oneri inclusi), così suddivisa:

A) Lavori	euro	30.971,13	
B) oneri per la sicurezza	euro	1.188,85	
sommano	euro		32.159,98
C) costi covid aziendali 2% di A	euro		619,42
D) oneri fiscali 22% su A+B+C	euro		7.211,47
E) imprevisti (iva compresa)	euro		9,13
totale	euro		40.000,00

dato atto che gli oneri di sicurezza di cui alla voce B) del quadro economico di perizia sono comprensivi dei costi della sicurezza per l'emergenza covid 19;

rilevato che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020

pagina 1/4

n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere fino al 30.06.2023 all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. (per i lavori euro 150.000,00), da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

atteso che l'importo previsto per i lavori della presente perizia è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa) fissata dal decreto legge sopra citato;

atteso che le spese verranno affidate mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

la modalità di affidamento sopra individuata in relazione all'importo e alla tipologia di lavori, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa; si tratta infatti di una procedura con una strutturazione semplificata e un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto snello e rapido tra un numero ridotto di operatori economici;

dato atto che le spese oggetto di affidamento saranno effettuate in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative rese dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

posto che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. non è stata ravvisata la necessità di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, in quanto si tratta di lavori svolti da un'unica ditta;

ritenuto, in relazione al presente affidamento, per quanto riguarda il subappalto e in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di prevedere la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei

principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306653 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 08.09.2021 prot. n. 236150 e di data 21.09.2021 prot. n. 246269;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa “Nuova area scuola materna Villazzano - impianto di irrigazione e opere a verde - opera 6560” datata settembre 2021, redatta dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica e costituita da un unico elaborato, che espone una spesa complessiva di euro 40.000,00 (iva compresa), come esposto in narrativa;
2. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. non è stata ravvisata la necessità di redigere il Piano di sicurezza e

pagina 3/4

- coordinamento, in quanto si tratta di lavori svolti da un'unica ditta;
3. di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla perizia di spesa secondo quanto precisato in premessa;
 4. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
 5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 6. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
 8. di imputare la spesa di euro 40.000,00 (oneri compresi) come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
 9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
 10. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D67H21005500004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 23/09/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 36

di data 23/09/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTRATTI. NUOVA AREA SCUOLA MATERNA VILLAZZANO. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E OPERE A VERDE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 40.000,00 - OPERA 6560.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	04012.02.07567	U.2.02.01.09.003	1803		656021	40.000,00	50000"MEZZI PROPRI	92627 (8907330)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi

Trento, addì 19 ottobre 2021